

Green Power S.C.R.L.

STATUTO DELLA SOCIETA' "Green Power s.c.r.l." STATUTO

Art. 1 - Denominazione e sede

1.1. E' costituita ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile una società consortile a responsabilità limitata con la denominazione: "**Green Power s.c.r.l.**".

1.2. La Società Consortile ha sede legale nel Comune di Treviso (TV) all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese a sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni del codice civile.

Art. 2 - Durata

2.1. La Società Consortile ha durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

Art. 3 - Oggetto sociale

3.1. La Società ha finalità consortile con scopo mutualistico, con esclusione di ogni tipo di lucro, ed agisce per le finalità dell'art. 228 D.Lgs 152/2006 e successivo D.M. 82 dell'11 aprile 2011 e, dunque, della raccolta e gestione dei pneumatici fuori uso (in seguito PFU), effettuata direttamente. In particolare, essa ha come oggetto l'esercizio delle seguenti attività:

- la gestione di PFU, intendendosi tale attività come comprensiva dello svolgimento, delle attività di prelievo, di raccolta, di deposito e separazione per dimensione e stoccaggio temporaneo, di trasporto, di selezione, di trattamento ivi compresa la frantumazione dei PFU, di riutilizzo, di recupero, di trattamento e di smaltimento dei PFU, di valorizzazione derivante dall'uso dei PFU come combustibile, sia in favore dei soci che in favore di soggetti terzi;
- la raccolta e gestione di PFU derivanti da demolizione dei veicoli a fine vita;
- l'organizzazione di corsi, congressi e convegni, predisposizione e pubblicazione di testi sulla gestione dei PFU;
- l'esercizio di ogni attività strumentale, accessoria e/o preordinata alla gestione dei PFU, ivi comprese in particolare le attività logistiche e di trasporto dei PFU; lo svolgimento di tutte le pratiche amministrative e l'adempimento agli obblighi di comunicazione, di rendiconto e gli altri adempimenti normativamente previsti; l'utilizzazione di mezzi e strumenti informatici certificatori attraverso i quali rendere tracciabili i flussi quantitativi dei PFU dall'origine, alla raccolta, all'impiego; l'attività informativa e l'aggiornamento nei confronti dei soci; l'informazione sulla gestione dei PFU, anche nei confronti degli utenti; la promozione pubblicitaria delle attività della Società Consortile; la cura dei rapporti con le pubbliche autorità e gli organismi nazionali ed internazionali operanti nel settore di riferimento; l'attività di studio e di ricerca; ogni altra attività che si renda necessaria o utile o funzionale per il conseguimento dello scopo consortile.

In via secondaria e non prevalente, potrà compiere in Italia e all'estero tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, finanziarie e di garanzia personale e/o reale a favore di terzi e presso le banche, necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, purché non vietate dalle vigenti leggi, intendendosi espressamente escluso dall'oggetto sociale lo svolgimento di ogni attività subordinata per legge all'iscrizione in albi professionali o registri riservati, nonché l'esercizio di qualsiasi attività finanziaria nei confronti del pubblico.

Art. 4 - Capitale sociale

4.1. Il capitale sociale è fissato in Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) diviso in quote ai sensi di legge.

4.2 Gli aumenti di capitale sociale - fuori dai casi previsti dall'articolo 2482-ter del Codice Civile - possono essere attuati anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, purché questi ultimi soddisfino i requisiti per l'ammissione, ai sensi dell'art. 6.1.. In tal caso, spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 del Codice Civile.

4.3. Qualora sia deciso un aumento di capitale:

- le modalità ed i termini per l'esercizio del diritto di sottoscrizione, da prevedersi nella stessa decisione di aumento, devono essere dall'organo amministrativo comunicati a tutti i soci non presenti in assemblea, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o messaggio di posta elettronica certificata spedita al domicilio di ciascuno di essi risultante dal Registro delle Imprese. In ogni caso il termine finale per l'esercizio del diritto di sottoscrizione deve scadere nello stesso momento per tutti i soci;

- le quote di nuova emissione dovranno essere offerte in opzione a ciascun socio, in proporzione alla caratura della quota da ciascuno di essi posseduta. In caso di mancato esercizio, parziale o totale, del diritto di opzione, le quote non optate dovranno essere offerte in prelazione (i) ai soci che hanno esercitato il diritto di opzione; (ii) in caso di mancato esercizio della prelazione, le quote non optate potranno essere collocate presso terzi non soci, al prezzo stabilito dall'assemblea che ha deliberato l'aumento, salvo il gradimento dell'organo amministrativo di cui all'articolo 9.3. del presente Statuto.

Art. 5 - Finanziamenti soci e titoli di debito

5.1. Qualora se ne ravvisi la necessità, i soci potranno finanziare la società anche a titolo gratuito, entro i limiti e con le modalità previste dalla legge.

5.2. La società può emettere titoli di debito che possono essere sottoscritti unicamente dai soggetti a ciò legittimati.

5.3. La competenza ad emettere i titoli di debito spetta all'assemblea su proposta dell'organo amministrativo. L'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno l'85% (ottantacinque per cento) del capitale sociale.

5.4. La deliberazione di emissione dei titoli di debito deve essere iscritta a cura degli amministratori presso il Registro delle Imprese.

Art. 6 - Condizioni di ammissione dei soci

6.1. Possono essere soci della società esclusivamente i soggetti individuati come produttori o importatori di pneumatici obbligati alla gestione PFU ai sensi del Decreto Ministeriale 82 dell'11 aprile 2011 ovvero soci la cui attività sia sinergica a quella del consorzio, ove e nei limiti consentiti dalla legge vigente in materia.

Art. 7 - Contributi dei soci

7.1. I soci sono tenuti a corrispondere al consorzio il contributo di cui all'art. 4.2. del D.M. 11 aprile 2011 n. 82, nei termini previsti dalla normativa di settore.

7.2. In considerazione degli scopi e dell'attività della società, l'organo amministrativo può inoltre richiedere ai soci, ai sensi dell'articolo 2615-ter, secondo comma, del Codice Civile, il versamento di un contributo ordinario annuale in denaro, da quantificarsi di volta in volta in funzione delle esigenze di gestione.

7.3. Il contributo ordinario relativo a ciascun esercizio e la sua ripartizione tra i soci sono determinati dall'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, in occasione della presentazione ed approvazione del piano delle attività, entro e non oltre il termine dell'esercizio precedente. In ogni caso

GREEN POWER S.C.R.L. Sede legale in Treviso (TV) Piazza Filodrammatici 1 Cap 31100, Capitale sociale euro 50.000,00 versato euro 12.500,00, Codice fiscale - nr. registrazione R.I. - P.IVA 04531550269 Numero REA: TV - 357539;

tel. 0422 410996 fax 0422 412263 mail GREENPOWER@MYPEC.EU

pag. 2

nella ripartizione del contributo annuale si deve tenere conto della concreta ed effettiva fruizione dei servizi sociali da parte di ciascun socio.

7.4. Il versamento del contributo previsto dai precedenti punti 7.2 e 7.3 deve avvenire entro e non oltre il termine del mese di gennaio dell'esercizio per il quale esso è eseguito. Gli eventuali versamenti a conguaglio devono essere eseguiti entro e non oltre 30 (trenta) giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio e sulla base di questo. Gli eventuali avanzi sono destinati ad acconto dei contributi relativi agli esercizi futuri. Il contributo annuo è dovuto per intero anche in caso di acquisto o di cessazione della qualità di socio nel corso dell'esercizio.

7.5. L'assemblea può stabilire a carico dei soci, su proposta dell'organo amministrativo, il versamento di ulteriori contributi in denaro, qualora ciò si rendesse indispensabile per esigenze di carattere straordinario relative all'attività della società.

Art. 8 - Diritti ed obblighi dei soci

8.1. Tutti i soci, se in regola con il versamento delle quote, e dei conferimenti, dei contributi e dei finanziamenti deliberati dal Consiglio di Amministrazione e/o dall'Assemblea, hanno diritto di partecipare all'Assemblea e di esprimere il proprio voto. Tutti i soci hanno diritto ad essere regolarmente informati in merito alle attività della Società.

8.2. I soci si obbligano:

- a non partecipare, come soci, ad altri consorzi e/o società aventi ad oggetto attività analoghe, in contrasto o concorrenti con quelle indicate al precedente articolo 3;
- a versare, nei termini fissati dall'organo amministrativo, l'intero valore nominale (aumentato dell'eventuale sovrapprezzo) delle quote da ciascuno di essi sottoscritte;
- a versare i contributi ordinari e straordinari di cui al precedente articolo 7 e/o i finanziamenti di cui all'art. 5.

Art. 9 - Trasferimento delle quote

9.1. Le partecipazioni sociali sono trasferibili a soggetti dotati dei requisiti di cui all'art. 6, nonché nei termini e nel rispetto delle modalità di seguito individuate.

9.2. La decisione di trasferire parzialmente e/o integralmente la propria quota deve essere comunicata dal socio alla Società, mediante lettera raccomandata r.r. o mediante posta elettronica certificata all'attenzione del Presidente, prima di formalizzare il trasferimento. La comunicazione deve contenere almeno i seguenti elementi essenziali: (i) il tipo di contratto (vendita o altro negozio); (ii) la descrizione dell'attività del cessionario; (iii) la dichiarazione scritta del soggetto interessato al trasferimento della quota, che dia atto della conoscenza e dell'accettazione integrale dell'atto costitutivo della Società e dei relativi allegati; (iv) la dichiarazione scritta del soggetto interessato all'acquisto della quota, che dia atto della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 6, dell'assenza di situazioni di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altra procedura concorsuale e di pieno rispetto della vigente normativa antimafia.

9.3. La comunicazione della decisione di cedere la quota sociale è sottoposta all'Organo Amministrativo, che verifica il possesso dei requisiti previsti dall'art. 6. L'organo amministrativo deve deliberare in merito entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta stessa; in mancanza, il gradimento si intende negato. L'organo amministrativo può richiedere al socio informazioni e notizie aggiuntive. Il gradimento non è richiesto nei casi di costituzione di pegno o usufrutto aventi ad oggetto le quote sociali, se il negozio costitutivo dei suddetti diritti riserva al debitore o al nudo proprietario il diritto di voto. Ove nulla sia specificato nell'atto di costituzione di pegno o usufrutto, si deve intendere che il diritto di voto spetta al debitore o al titolare del diritto di nuda proprietà.

9.4. In ogni caso il socio che intende trasferire, in tutto o in parte, la propria quota, dopo aver ottenuto il gradimento di cui al precedente comma 9.3. è tenuto ad offrirla in prelazione agli altri soci, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o messaggio di posta elettronica certificata inviata a ciascuno di essi e, per conoscenza, all'organo amministrativo, indicando le generalità del potenziale acquirente, il corrispettivo del negozio e gli altri elementi qualificanti il negozio.

9.5. I soci che intendono avvalersi del diritto di prelazione dovranno esercitarlo per l'intera quota posta in vendita, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o messaggio di posta elettronica certificata da inviarsi al socio cedente e, per conoscenza, all'organo amministrativo, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'offerta. Trascorso inutilmente tale termine la prelazione si intenderà rinunciata. Nel caso di esercizio della prelazione da parte di più soci, la partecipazione sarà fra di loro ripartita in proporzione alle rispettive partecipazioni al capitale della società.

9.6. Nel caso in cui nessun socio eserciti il diritto di prelazione, il socio potrà trasferire la partecipazione al soggetto ed alle condizioni indicate nell'offerta, entro 90 (novanta) giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma 5.

Art. 10 - Libro e domicilio dei soci

La società tiene, a cura dell'organo amministrativo, un libro dei soci, nel quale devono essere indicati:

- il nome/denominazione dei soci, il loro domicilio/sede, con eventuale indicazione del numero di fax, indirizzo di posta elettronica o altro recapito cui inviare ogni tipo di avviso o comunicazione sociale, ivi comprese le convocazioni assembleari;
- la partecipazione di spettanza di ciascuno ed i versamenti fatti sulla medesima;
- le variazioni nelle persone dei soci, i trasferimenti a qualsiasi titolo delle partecipazioni, nonché la costituzione di diritti parziari o vincoli reali sulle medesime.

Sarà onere del socio comunicare tempestivamente all'organo amministrativo la variazione dei suddetti dati, esibendo il titolo d'acquisto e la prova dell'avvenuta iscrizione del medesimo nel Registro delle Imprese, al fine dell'aggiornamento ed annotazione nel libro. Il diritto di voto e, più in generale, ogni diritto connesso alla partecipazione sociale, di natura amministrativa o patrimoniale, non potrà essere esercitato dal socio che non risulti iscritto nel Registro delle Imprese.

Art. 11 - Assemblea dei soci

11.1. Hanno diritto di partecipare all'assemblea tutti i soci in regola con i versamenti delle quote, dei contributi e dei finanziamenti, nonché in regola con tutte le comunicazioni e le informazioni necessarie alla società consortile per il normale espletamento degli obblighi di rendiconto del Consorzio nei confronti di terzi.

11.2. L'intervento in Assemblea ed il voto possono avvenire anche a mezzo di delega scritta conferita ad un altro socio.

11.3. L'Assemblea è convocata tramite avviso inviato a mezzo fax o mediante posta elettronica certificata presso la sede sociale ovvero altrove purchè in Italia. L'avviso deve indicare almeno il luogo ove si tiene l'Assemblea, l'ordine del giorno e la data fissata per la convocazione; può essere prevista una seconda convocazione che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. L'avviso deve essere inviato almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la convocazione.

11.4. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta ogni dodici mesi e comunque tutte le volte che questi lo ritenga opportuno.

11.5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Società, a cui compete di constatare la regolarità della costituzione dell'assemblea e del diritto d'intervento e di voto. In caso di assenza del Presidente, gli amministratori individuano di comune accordo il socio e/o l'amministratore a cui affidare la presidenza dell'Assemblea.

11.6. L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale su qualsiasi argomento, materia o decisione essa sia chiamata a deliberare, tanto in prima, quanto in seconda convocazione.

11.7. L'assemblea può essere tenuta in videoconferenza qualora gli intervenuti siano dislocati in più luoghi collegati via audio/video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso è necessario che vengano soddisfatti i seguenti requisiti:

- ove non si tratti di assemblea totalitaria, nell'avviso di convocazione devono essere indicati i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti possono affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il Presidente e il segretario;
- il Presidente dell'assemblea sia in grado di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione e alla votazione simultaneamente sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Del rispetto di tali condizioni si deve dare atto in sede di verbale dell'assemblea

11.8. Le delibere dell'Assemblea possono essere assunte anche per iscritto. La consultazione scritta consiste in una proposta di decisione che deve essere inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno a tutti soci. Dalla proposta devono risultare l'esatto testo della decisione da adottarsi, le ragioni di questa e quanto necessario per assicurare una adeguata informazione in merito. I soci hanno 15 (quindici) giorni per trasmettere presso la sede la risposta, che deve essere scritta in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine purché non inferiore a 7 (sette) giorni e non superiore a 30 (trenta) giorni. La risposta deve contenere un'approvazione o un diniego. La mancanza di risposta entro il termine suddetto è considerata come diniego. La risposta deve essere inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Spetta al Consiglio di Amministrazione raccogliere le risposte ricevute e comunicare il risultato della consultazione a tutti i soci. Il consenso espresso per iscritto consiste nell'approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione.

Art. 12 - Consiglio di Amministrazione

12.1. La società potrà essere amministrata, alternativamente, a seconda di quanto stabilito dai soci in occasione della nomina:

- da un Amministratore Unico,
- da un Consiglio di amministrazione composto di un numero di membri variabile da un minimo di tre ad un massimo di sei, secondo il numero esatto che verrà determinato dai soci in occasione della nomina;
- da due o più amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti, nel numero e con le competenze che verranno determinati dai soci in occasione della nomina.

12.2. Gli amministratori resteranno in carica fino a revoca o dimissioni o per quel tempo più limitato che verrà stabilito dai soci all'atto della loro nomina. In caso di nomina fino a revoca o dimissioni, è consentita la revoca degli amministratori in ogni tempo e senza necessità di motivazione, ovvero di giusta causa. E' ammessa la rieleggibilità. Gli Amministratori potranno essere anche non soci. Non possono essere nominati alla carica di Amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 cod. civ. Nel caso sia stato nominato il consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei Consiglieri decade l'intero consiglio di amministrazione. Nel caso siano stati invece nominati più amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti, se per qualsiasi causa viene a cessare anche un solo Amministratore, decadono

anche gli altri amministratori. Spetterà ai soci con propria decisione procedere alla nomina del nuovo organo amministrativo. Nel frattempo il Consiglio decaduto o gli altri amministratori decaduti potranno compiere i soli atti di ordinaria amministrazione. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Nel caso la società sia amministrata da un consiglio di Amministrazione, questo elegge fra i suoi membri un Presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione della nomina, ed eventualmente anche un vicepresidente che sostituisca il presidente nei casi di assenza o di impedimento, nonché un segretario, anche estraneo. Le funzioni di Amministratore e di Presidente sono remunerate, per gli importi e con le modalità che saranno deliberate dall'Assemblea, fermo rimanendo il diritto degli Amministratori e del Presidente al rimborso delle spese documentate, sostenute nell'esercizio delle funzioni.

12.3. Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione questi si riunisce almeno una volta al trimestre e tutte le volte che il Presidente ritenga opportuno convocarlo o quando la convocazione venga richiesta da almeno uno dei suoi membri. La convocazione è effettuata dal Presidente mediante comunicazione scritta, salvo casi di particolare urgenza, con almeno 2 (due) giorni di preavviso, indicando la data, l'ora, il luogo della seduta e gli argomenti all'ordine del giorno. Le sedute del Consiglio di Amministrazione alle quali partecipino tutti i suoi componenti sono comunque valide, anche in assenza di convocazione. In caso di rifiuto del Presidente a convocare il Consiglio di Amministrazione, la convocazione può essere effettuata da ciascuno degli amministratori.

12.4. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza degli amministratori e possono svolgersi anche a mezzo di videoconferenza, purché a ciascun membro sia assicurata la possibilità di intervenire. In tal caso la riunione si considera tenuta nel luogo dove sia presente il Presidente. Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei membri del Consiglio. Non sono ammesse deleghe di rappresentanza o di voto. In caso di parità il voto del Presidente determina la prevalenza.

12.5. I membri del Consiglio di Amministrazione possono dimettersi in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta al consiglio. Le dimissioni dell'Amministratore avranno effetto soltanto a decorrere dall'assunzione dell'incarico da parte del nuovo Amministratore nominato dai soci.

12.6. Il Consiglio di Amministrazione: (i) ha tutti i poteri per dare attuazione ed adempiere a tutte le funzioni della Società, o comunque collegate o connesse ad esse; (ii) amministra la Società; (iii) delibera in merito alla ammissione ed alla esclusione dei soci; (iv) determina i contributi straordinari eventualmente dovuti da ciascun socio; (v) predispone il bilancio.

12.7. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione possono formarsi anche per iscritto. La consultazione scritta consiste in una proposta di decisione che deve essere inviata a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, al rispettivo domicilio. Dalla proposta devono risultare l'esatto testo della decisione da adottare, le ragioni di questa e quanto necessario per assicurare una adeguata informazione in merito. Entro 7 (sette) giorni dal ricevimento, ovvero nel diverso termine indicato nella proposta, purché non inferiore a 3 (tre) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni, ciascun Amministratore trasmette presso la sede la propria risposta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, che deve essere scritta in calce al documento ricevuto e contenere un'approvazione o un diniego. La mancanza di risposta entro il termine suddetto è considerata come diniego. Spetta al Presidente raccogliere le risposte ricevute e comunicare con raccomandata semplice il risultato della consultazione. Il consenso espresso per iscritto consiste nell'approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione.

12.8. Agli Amministratori delegati spettano i poteri per il compimento degli atti e delle operazioni necessarie e/o opportune per la gestione dei PFU. Ogni Amministratore delegato, entro il termine di cinque giorni, è tenuto a comunicare agli altri membri del Consiglio di Amministrazione gli atti compiuti, con modalità che consentano di dimostrare l'avvenuto ricevimento della comunicazione.

Art. 13 - Rappresentanza della società

13.1. La rappresentanza generale della Società, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta nei limiti e nei poteri loro conferiti all'atto della loro nomina:

- all'Amministratore unico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, e/o al Vice Presidente nell'esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio, ovvero agli Amministratori disgiuntamente o congiuntamente nel caso di amministrazione disgiuntiva o congiuntiva;
- agli Amministratori Delegati, nei limiti delle rispettive deleghe;
- ai Direttori ed ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

13.2. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei soci ed il Consiglio di Amministrazione.

Art. 14 – Sindaco, Collegio sindacale e revisione legale dei conti

14.1. Qualora necessario per legge o qualora l'assemblea lo ritenga opportuno la società nomina un sindaco unico, che ha anche funzioni di controllo contabile o un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, ove consentito dalla legge.

14.2. L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti previsti dalla legge per l'obbligatorietà dell'organo di controllo deve provvedere alla sua nomina. In mancanza, vi provvederà il tribunale su richiesta di qualsiasi interessato.

14.3. Il Sindaco o i sindaci, nei casi in cui l'organo di controllo sia nominato in forma collegiale, nominati con decisione dei soci, la quale ne determina la retribuzione per l'intero periodo di durata del loro ufficio, durano in carica tre esercizi sociali e scadono alla data fissata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Sono rieleggibili.

14.4. Relativamente a requisiti soggettivi, cause di ineleggibilità e decadenza, doveri e poteri, modalità di funzionamento dell'organo, si applicano le disposizioni in tema di controllo di legittimità e revisione legale dettate per le società per azioni.

14.5. Le verifiche dell'organo di controllo possono svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione (audio/videoconferenza) purché ricorrano le condizioni sopra previste per le riunioni dell'organo amministrativo.

14.6. Se consentito dalla legge, in alternativa all'organo di controllo, la revisione legale dei conti potrà essere esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro.

Art. 15 - Esercizio sociale - bilancio

15.1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

15.2. Alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio di Amministrazione redige il progetto di bilancio d'esercizio, in conformità alle disposizioni di legge in materia.

15.3. Il bilancio deve essere presentato ai soci entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. La presentazione potrà avvenire entro un maggior termine, comunque non superiore a 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio, nel caso la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla sua struttura ed all'attività costituente l'oggetto sociale. In questi casi, gli amministratori segnalano nella relazione sulla gestione le ragioni della dilazione.

15.4 Copia del bilancio d'esercizio deve essere inviata annualmente all'Autorità competente.

Art. 16 - Distribuzione degli utili

Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedottone il 5% (cinque per cento) per la formazione della riserva legale e gli altri accantonamenti di legge, saranno devoluti a riserva al fine della promozione e dello sviluppo dell'attività sociale, nonché a copertura dei costi della gestione degli eventuali stock storici come da art. 3.5. del Decreto Ministeriale 82 del 11 Aprile 2011.

Art. 17 - Scioglimento della Società

17.1. La Società si scioglie, oltre che nelle ipotesi previste dall'art. 2484 c.c., qualora venga a mancare completamente la categoria di soci individuati come produttori o importatori di pneumatici obbligati alla gestione PFU ai sensi del Decreto Ministeriale 82 dell'11 aprile 2011.

17.2. In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea fisserà le modalità di liquidazione e nominerà un liquidatore.

Art. 18 – Richiamo normativo

18.1. Per quanto non previsto specificamente dal presente statuto e dall'art. 2615-ter del codice civile e da altre disposizioni cogenti, sono richiamate in quanto compatibili le disposizioni di cui all'art. 2462 e seguenti del codice civile.

Art. 19 - Clausola compromissoria

19.1 Tutte le controversie tra Soci, tra Soci e società, nonché quelle promosse da e nei confronti di Amministratori, Liquidatori e Sindaci, comunque relative al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, sono deferite al giudizio di un Collegio Arbitrale, di tre membri, tutti nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. I tre arbitri così nominati nomineranno tra di essi il Presidente. Nel caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del Presidente, vi provvederà, su istanza della parte più diligente il Presidente del predetto Tribunale. Il Collegio Arbitrale deciderà a maggioranza entro novanta giorni dalla costituzione, ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile.

19.2 Il Collegio Arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

Art. 20 – Foro competente

Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali o della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato, è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.